

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/205

del 19/05/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 732

del 19/05/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
GUATTERI N. 17, 5° P., INT. 12 - ABBANDONO INGIUSTIFICATO -
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilino – le cui generalità sono indicate nell'”ALLEGATO A” al presente atto - è assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), sito a Reggio E. in Via Guatterri n. 17, 5° p., int. 12;
- l'ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), con nota n. 14438 del 21-12-2015, comunicava a questo ufficio di aver ricevuto dai condòmini segnalazione di un presumibile abbandono dell'alloggio dal mese di giugno dello stesso anno, da parte dell'intero nucleo dell'assegnatario, e di aver pertanto effettuato una formale contestazione all'inquilino, senza ricevere alcun riscontro;
- di conseguenza, questo Uff. Casa disponeva un sopralluogo mediante funzionari di Polizia Municipale, i quali, con nota n. 4029 del 5/2 u.s., refertavano il verosimile abbandono e la concomitante occupazione senza titolo da parte di individui non identificati nella circostanza;

considerato che:

- questo Uff. Casa, in seguito alle due relazioni di cui sopra, instaurava il procedimento di decadenza dall'assegnazione per abbandono ingiustificato: il relativo atto di avvio (n. 57 del 15/2 u.s.), stante l'irreperibilità del destinatario, veniva depositato per un mese presso la Casa comunale, ex art. 140 c.p.c., per cui la notificazione si perfezionava il 18/4 u.s.; il termine di 30 gg. assegnato per coltivare il contraddittorio è spirato inutilmente il 18/5 u.s. e pertanto in tale data si ritiene raggiunto l'”accertamento dei fatti” (cfr. l.r. ERP 24/2001, art. 30, comma 2, 1° cpv) contestati;
- l'allontanamento dell'inquilino - con il relativo nucleo composto da moglie, quattro figli minori e suocera, e la cui morosità verso l'ACER, per canoni e spese accessorie non corrisposte, ammonta ormai a € 7.112,06 - dura, ad oggi, da ben più di tre mesi e non è mai stato annunciato o giustificato dall'interessato, né all'ACER né a questo Comune;

vista la testé citata l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., e, in particolare, l'art. 30, 1° comma, lett. a), nonché 2° comma, lett. a),

D I C H I A R A

l'assegnatario decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di ERP., sito in Reggio E., Via Guatterri n. 17, 5° p., int. 12;

O R D I N A

all'assegnatario, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'assegnatario, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, della l.r. cit. - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;

- a far data dall'emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. cit. - è dovuto all'ACER il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.